

COMUNE DI ZOPPOLA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 14/12/2016

IL SINDACO
F.TO Dott. Francesca Papais

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo Greco

INDICE

TITOLO -I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

ART. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

ART. 3 ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI

ART. 4 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

TITOLO -II- OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 5 OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 6 OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER
LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

ART. 7 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO –DINIEGO

ART. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

ART. 9 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

ART. 10 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 11 OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

ART. 12 OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

ART. 13 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

ART. 14 OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

ART. 15 OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

ART. 16 OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

ART. 17 INSTALLAZIONE DI INSEGNE-TARGHE-VETRINE

ART. 18 OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

ART. 19 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 20 REVOCA DELLE CONCESSIONI

**TITOLO -III-
PULIZIA, DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO**

ART. 21 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI

ART. 22 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 23 DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 24 DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

ART. 25 CARTELLI -ISCRIZIONI- TARGHE-PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

ART. 26 LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

ART. 27 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

ART. 28 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

ART. 29 PULIZIA DI ANDITI -VETRINE- NEGOZI-ESERCIZI ED ABITAZIONI

ART. 30 MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 31 DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 32 TRASPORTO DI LETAME- MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI-
CONCIMAZIONE DEI TERRENI

ART. 33 TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

ART. 34 SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

ART. 35 EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI -POLVERE

ART. 36 DIVIETI GENERICI

ART. 37 CARAVAN-AUTOCARAVAN-TENDE-CAMPER E ACCAMPAMENTI

**TITOLO -IV-
QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO**

ART. 38 DISPOZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 39 ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

ART. 40 TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA

ART. 41 ABITAZIONI PRIVATE

ART. 42 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

ART. 43 CORTEI- PROCESSIONI-CERIMONIE-RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

ART. 44 CUSTODIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 45 CIRCOLAZIONE E DETENZIONE DEI CANI IN LUOGHI PRIVATI, PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO

ART. 46 MESTIERI GIROVAGHI

ART. 47 DEPOSITO DI CICLI – CARROZZELLE E CARRIOLE

ART. 48 ROVINA DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATO

ART. 49 COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

ART. 50 PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO

ART. 51 PROTEZIONE DI POZZI – CISTERNE – SCAVI – CAVE E FOSSE

ART. 52 APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

ART. 53 PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

ART. 54 ESPOSIZIONI

ART. 55 USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

ART. 56 IMPIANTI - CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

ART. 57 GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

ART. 58 USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

**TITOLO -V-
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

ART. 59 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

ART. 60 RICORSO – RAPPORTO – ORDINANZA INGIUNZIONE

ART. 61 REMISSIONE IN PRISTINO

**TITOLO -VI-
DISPOZIONI FINALI**

ART. 62 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

ART. 63 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO -I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dell'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o da regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscano anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti, anche temporaneamente, al pubblico passaggio.
3. Il servizio di Polizia Urbana è svolto dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché dagli altri funzionari od operatori che nell'ambito del servizio cui sono destinati abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di fare osservare le disposizioni emanate dalla Pubblica Autorità.
4. Salvo diverse esplicite previsioni normative, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge i predetti pubblici ufficiali possono accedere nei locali e negli ambienti soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale nei quali si svolga attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria devono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

ART. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

1. Ogni richiesta relativa ad un titolo autorizzativo previsto dal presente regolamento deve essere indirizzata al Comune di Zoppola con apposita domanda redatta in conformità alle leggi sul bollo e deve essere corredata dai documenti eventualmente occorrenti allo scopo.
2. Per decidere sulla richiesta, il coordinatore d'area responsabile si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune e all'uopo può disporre l'assunzione di informazioni ed il compimento di accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il responsabile del procedimento ha la facoltà di invitare il richiedente a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando un termine non superiore a trenta giorni - quando la legge non preveda termini differenti - che può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi, particolarmente quando si renda necessario procedere all'approntamento di locali o all'esecuzione di lavori.
4. I titoli autorizzativi si intendono accordati al titolare alle seguenti condizioni:
 - a) personalmente, salvo espressa delega a farsi rappresentare,
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo, per il concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata dai terzi in dipendenza dell'autorizzazione o della concessione data ;
 - e) Con facoltà da parte dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;

5. Il rilascio o la validità di alcuni titoli può essere subordinato:
 - a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora lo si ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente;
 - c) con l'obbligo, quando previsto da norme di legge, di versare una cauzione o fornire una fideiussione, a garanzia del risarcimento di eventuali danni recati alla proprietà comunale.
6. Nel testo dei titoli o con provvedimento successivo potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 3 ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi devono comunque essere esibiti a richiesta degli agenti od operatori incaricati.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento del titolo autorizzato, l'avente diritto potrà richiedere copia dell'originale.
3. Salvo diversa disposizione, i titoli non possono avere validità superiore a un anno.
4. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante presentazione di nuova istanza, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.
5. Qualora il Coordinatore responsabile lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi e oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

ART. 4 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a) Possono essere sospesi quando sia accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente,
 - b) Possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali furono rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse.
 - c) Possono essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.
2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con provvedimento scritto e motivato dal Coordinatore responsabile. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Comune.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Il Coordinatore responsabile può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.
5. In ogni momento possono essere disposti accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO -II-
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO
TRANSITO**

ART. 5
OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, è proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale e di brevissima durata, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, e degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi.
2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà presentare domanda al Sindaco ovvero al coordinatore dell'area, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.
3. Sono soggetti alla preventiva e specifica autorizzazione l'occupazione di aree e spazi di dominio pubblico, dominio privato gravato da servitù di passaggio, comprese le gallerie e i portici, i canali e i rii, i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito, le aree di proprietà privata confinanti con le strade pubbliche destinate allo spettacolo viaggiante e o attività circensi.
4. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, occupazioni effettuate con atto autorizzativo di durata superiore ad anni uno, oppure temporanee di qualsiasi natura di durata inferiore ad anni uno, e quelle necessarie ad effettuare particolari attività: trasloco, carico e scarico, deposito di materiale ed attrezzatura per lavori edili. Tali occupazioni temporanee sono rinnovabili mediante presentazione di istanza da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione almeno dieci giorni prima della scadenza.
5. Nel provvedimento possono essere inserite le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell'interesse pubblico e del Comune compreso il deposito di cauzione, il cui importo verrà di volta in volta stabilito del competente Ufficio, a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi dell'area occupata nonché dell'eventuale riparazione e/o sostituzione di parte danneggiata.
6. L'area tecnica del Comune è incaricata al controllo sul ripristino sullo stato dei luoghi.

ART. 6
**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER
LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE**

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale.
2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili o per il taglio delle siepi, sono consentite, senza necessità di avvalersi di autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco. Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base vi siano persone in grado di custodirle.

ART. 7
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Devono invece essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità e dei mezzi di emergenza e soccorso.

ART. 8

DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. I titolari di un titolo autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico devono limitare la stessa alla superficie, alla durata ed alle altre condizioni imposte. Inoltre, al termine della concessione devono riportare lo spazio occupato nello stato in cui si trovava.
2. Ad essi, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) Infiggere pali o punte nel suolo,
 - b) Smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) Ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
 - d) Depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
3. Il protrarsi dell'occupazione oltre il termine temporale indicato nelle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, senza aver chiesto e ottenuto la previa autorizzazione del Comune, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

ART. 9

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture e impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre alla valutazione dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - a) Modalità di occupazione;
 - b) Strutture che si intendono utilizzare;
 - c) Impianti elettrici;
 - d) Modalità di smaltimento dei rifiuti;
 - e) Indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite per lo stesso periodo e/o stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, fatta salva l'esigenza di soddisfare le necessità di associazioni inerenti attività già concordate con il Comune.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, salvo l'urgenza valutata con l'Amministrazione Comunale.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a

tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Le manifestazioni con circo, luna park o spettacolo viaggiante, devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già stata rilasciata.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo la verifica effettuata dall'ufficio competente con esito favorevole.

ART. 10

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 11

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. L'occupazione di area pubblica o di area privata sottoposta a servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, rastrelliere, attrezzature commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non vi siano motivi ostativi dettati dall'estetica, viabilità o di incolumità delle persone.
2. L'occupazione non può essere consentita sui marciapiedi quando non sia garantito in modo permanente uno spazio di almeno m. 1.50.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, e la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali e, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dagli enti preposti per competenza.

ART. 12

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione. Qualora le disposizioni in materia non siano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando dalla collocazione possano derivare danni alla vegetazione. L'occupazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per i quali non è necessaria l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole dell'ente preposto.

ART. 13 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.
2. Le tende e i relativi accessori ricadenti su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, non potranno avere un'altezza inferiore a ml. 2.20 dal suolo se sporgenti su marciapiede, o un'altezza inferiore a m.5.10 dal suolo se sporgenti sulla carreggiata.
3. Le tende devono essere collocate in modo tale da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere alla vista del pubblico, in modo particolare qualora trattasi di bene di interesse artistico, monumentale o storico.
4. In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate qualora vi sia rischio che da esse derivi intralcio o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione dei veicoli.

ART. 14 OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

1. Chiunque in occasione di un trasloco abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, deve presentare istanza in duplice copia al Comune di Zoppola, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata come da eventuali prescrizioni indicate nella concessione e/o autorizzazione.

ART. 15 OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alla modalità e alla durata della occupazione.

ART. 16 OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme per petizioni o proposte di legge di iniziativa popolare o referendarie, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. L'attività in questione è vietata nelle aree adiacenti agli Uffici Comunali, le Chiese, le Scuole e i Cimiteri.

ART. 17

INSTALLAZIONE DI INSEGNE-TARGHE-VETRINE-

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada o da altri specifici regolamenti, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose senza autorizzazione del Comune.

ART. 18

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. Le occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali, artigianali o similari e pubblici esercizi oppure sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, non necessitano di autorizzazione purché limitate alla durata delle relative manifestazioni o per il periodo delle festività, celebrazioni, ricorrenze in occasione delle quali sono esposte.
2. Le occupazioni dovranno avvenire nel rispetto del codice della strada in modo tale che l'installazione dei manufatti non comportino pericolo per il pubblico transito di veicoli e pedoni.

ART. 19

ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni, cerimonie religiose e civili.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano i montaggi.

ART. 20

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione dell'area o suolo pubblico potrà essere sospesa o revocata dal Comune di Zoppola in qualsiasi momento per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, della concessione o per motivi di interesse pubblico.
2. L'atto autorizzativo non può essere ceduto a terzi.

TITOLO -III-

PULIZIA, DECORO E ORDINE DELL'ABITATO

ART. 21

PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati, le pertinenze alle abitazioni devono essere tenuti puliti nel rispetto del comune decoro dai proprietari o conduttori. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni di cui sopra, qualunque siano il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti. E' obbligatorio conservare i terreni costantemente puliti evitando la crescita di rovi ed

erbe infestanti, provvedendo all'esecuzione di almeno 3 sfalci nel periodo estivo: uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio e uno entro il 15 settembre.

ART. 22 MANUTEZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari o i conduttori di edifici, nell'ambito dei rispettivi obblighi loro imposti dal Codice Civile e della normativa vigente, devono:
 - a) tenere in perfetto stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate le tende e ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla pulizia dei numeri civici;
 - d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di gronda o di scarico sino al suolo;
2. I soggetti sopra indicati sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.
3. Il Comune può disporre, a cura e spese del proprietario, tutte le opere necessarie a rimuovere dalle facciate degli edifici ogni elemento che rechi forte pregiudizio all'estetica e all'armonia architettonica, nel cui contesto l'edificio è inserito, in difformità a concessioni rilasciate.

ART. 23 DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, affissioni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Nei casi urgenti, qualora lo richiedano motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari di provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

ART. 24 DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

1. E' vietato lanciare o lasciar cadere da veicoli opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario.
2. In ogni caso la distribuzione del suddetto materiale, previa autorizzazione comunale, deve essere fatta in modo tale da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

ART. 25 CARTELLI-ISCRIZIONI-TARGHE-PROIEZIONI E TABELLE LUMINOSE

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 17, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, anche nel caso in cui non vi sia occupazione di suolo pubblico.
2. Gli interessati dovranno presentare in Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, e tabelle luminose.

ART. 26
LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In luogo pubblico o di pubblico passaggio è sempre vietata la lavatura e la riparazione di veicoli o altri oggetti personali e, salvo il rilascio di specifica autorizzazione, non si possono esercitare lavori artigianali. Sono invece consentite le riparazioni di breve durata provocate da guasti accidentali di piccola entità.

ART. 27
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti e simili non possono essere lavati, stesi o appesi fuori dai luoghi privati o da quelli eventualmente stabiliti dall'Autorità.
2. E' altresì vietato distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e ai balconi prospicienti la pubblica via.
3. Tutte le operazioni sopra citate sono consentite nei luoghi interni purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune e non si rechino danno alle persone che transitano nei luoghi sottostanti.

ART. 28
BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

ART. 29
PULIZIA DI ANDITI-VETRINE-NEGOZI-ESERCIZI ED ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia e intralcio ai passanti.
2. La pulizia dei suddetti luoghi deve avvenire di norma, e salvo casi di oggettiva necessità, prima delle ore 8.00 e dopo le ore 19.00.

ART. 30
MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento e introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici e chiunque sia nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

ART. 31

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti nei luoghi e con le modalità dettagliate nell'apposito specifico regolamento comunale ed analogamente ci si dovrà comportare per quanto attiene ai rifiuti e materiali di scarto voluminosi o ingombranti. Non è consentito collocare sacchi all'esterno dei contenitori all'uso adibiti.
2. E' comunque vietato gettare rifiuti nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua e adibire terrazzi e pertinenze per deposito di rifiuti.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazioni, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni. E' fatto comunque divieto conferire nei contenitori di rifiuti solidi urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 32

TRASPORTO DI MATERIALE DA ESPURGO E COSE MALEODORANTI- CONCIMAZIONE DEI TERRENI – PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI

1. Le ditte che esercitano il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da espurgo di pozzi neri di abitazioni civili devono essere munite di autorizzazione dell'autorità competente stabilita da disposizione di legge.
2. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle specifiche ordinanze emanate.
3. Dovranno in ogni caso essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
4. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui il primo comma, può essere fatto soltanto su aree autorizzate dalla normativa vigente.
5. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.
6. Le caratteristiche strutturali e d'esercizio di ogni tipo di allevamento a carattere familiare esistenti, non devono creare inconvenienti igienico-sanitari (quali esalazioni moleste, imbrattamenti delle proprietà altrui, rumori, proliferazione di ratti, topi, insetti) né comprovata molestia al vicinato.
7. I letamai/concimaie esistenti all'interno del centro abitato possono essere mantenuti qualora non creino molestia al vicinato e comunque nocimento di natura igienico – sanitario.
8. E' obbligo del proprietario mettere in atto ogni precauzione ed usare idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti, ratti e topi.
9. Nel territorio Comunale sarà consentito l'allevamento di un numero i capi limitato all'uso domestico purché mantenuti in idonee condizioni igieniche e che non diano luogo ad inconvenienti e molestia per odori e rumori agli abitanti vicini, a condizione che il relativo ricovero sia ubicato ad una distanza di ml. 10 dai fabbricati e comunque non meno di 5 metri dai confini di proprietà.

ART. 33

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, igiene e sanità il trasporto di materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli

adatti al trasporto dello stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

ART. 34

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. Durante e dopo le nevicate, i proprietari o i conduttori delle abitazioni e gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, devono tenere pulito dalla neve il marciapiede o, nel caso in cui non ci sia marciapiede, uno spazio di almeno m 1.50 antistante il fabbricato di rispettiva competenza ed in tempo di gelo devono spargervi segatura, sale, sabbia o altro materiale antisdrucchiolevole.
2. Qualora vi sia formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo di pubblico transito, i soggetti di cui al precedente comma devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
3. In caso di abbondanti nevicate l'Autorità Comunale potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua durante e dopo le precipitazioni nevose.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo ostacolo od intralcio alla viabilità.

ART. 35

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare ogni inconveniente.
3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazioni di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

ART. 36

DIVIETI GENERICI

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
 - b) imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, rifiuti od altri oggetti;

- c) lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie, ad eccezione del gatto, e/o abbandonare animali di qualsiasi specie;
 - d) praticare qualsiasi gioco o attività che possa danneggiare le piante, le siepi e i fiori coltivati, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo e/o disturbo per gli altri utenti.
2. E' altresì vietato:
- a) calpestare le aiuole e, laddove il divieto sia segnalato gli spazi erbosi; raccogliere, asportare e/o danneggiare fiori e piante;
 - b) circolare o sostare con veicoli a motore nei giardini o spazi erbosi comunali, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati dal Comune per ragioni tecniche e di quelli appartenenti al Comune stesso;
 - c) sedersi sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
 - d) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, arredi, segnaletica e altri beni pubblici;
 - e) condurre animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura con la quale provvedere all'immediata pulizia del luogo;
 - f) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio di alimenti o bevande ad eccezione di quanto previsto dalla L.R. 20/2012;
 - g) ai maggiori di anni 14 utilizzare gli impianti ed i giochi installati nei parchi pubblici destinati ai bambini.
3. mendicare con modalità vessatorie o adoperando mezzi ingannevoli per destare l'altrui pietà.
4. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili dell'imbrattamento causato dagli animali sulle vie, piazze, marciapiedi e passaggi pedonali. Essi, oltre a soggiacere alle sanzioni pecuniarie delle leggi e dai regolamenti in materia, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi imbrattati.

ART. 37

CARVAN-AUTOCARAVAN-TENDE-CAMPER ED ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche e private per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende, e camper al di fuori degli spazi concessi.
2. Per ragioni di ordine ed igiene pubblica, può essere vietata anche la sosta temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative con i veicoli indicati al comma precedente.
3. Non è consentita in alcuna parte del territorio comunale la sosta, anche per breve periodo di carovane di nomadi o di gruppi organizzati.

TITOLO -IV-

QUIETE E SICUREZZA NELL' ABITATO

ART. 38

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo e alle occupazioni altrui.

ART. 39
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

1. Nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale, di indumenti e simili o che possano, comunque, offendere la pubblica decenza. E' altresì vietato esporsi nei suddetti luoghi con costumi che possano offendere il comune senso del pudore.

ART. 40
TURPILIBO E PORNOGRAFIA

1. E' vietato adoperare in pubblico un linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale e al costume, nonché offensivo del sentimento religioso. E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico di merci, oggetti, manifesti, avvisi, pubblicazioni, illustrazioni o bozzetti che possano essere offensivi della morale, del buono costume o dei sentimenti religiosi. Quando alla violazione dei predetti divieti non siano applicabili le sanzioni del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative all'uopo previste dal Regolamento Comunale.

ART. 41
ABITAZIONI PRIVATE

1. E' vietato provocare rumori incomodi al vicinato anche con macchinari rumorosi dalle ore 22:00 alle ore 8:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.
2. Il taglio dell'erba nei giardini e nelle aree urbane è vietato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 20:30 alle ore 8:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.
3. Attività ricreative all'aperto (manifestazioni, feste popolari, luna park, musica all'aperto). Le manifestazioni e le attività ricreative in genere, svolte all'aperto, in parchi pubblici o privati aperti al pubblico, che emettono produzioni vocali o strumentali o che in genere comportano schiamazzi e/o rumori, non possono essere svolte dalle ore 22:00 alle ore 8:00. Da maggio a settembre tali attività in vicinanza di abitazioni civili sono vietate dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
4. Particolari deroghe su istanza scritta e motivata possono essere concesse dal Sindaco in conformità alle leggi vigenti.

ART. 42
SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22:00 e le ore 8:00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. È comunque imposta una limitazione massima alle ore 23:00 salvo motivata autorizzazione rilasciata dal Comune di Zoppola previo parere scritto della Giunta Comunale.
4. Rimangono ferme in materia di intrattenimenti le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione dell'orario di svolgimento

dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli Uffici, comporta l'erogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 1000,00 ai sensi della Legge Regionale 17/01/1984, n. 1.

Quando sia accertato l'abuso nell'esercizio di attività di allietamento, anche a seguito di apposita diffida, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività.

ART. 43

CORTEI-PROCESSIONI-CERIMONIE-RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Chiunque intenda promuovere cortei, cerimonie religiose o riunioni in luogo pubblico, pur nel rispetto delle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza, deve darne avviso al Comune mediante comunicazione scritta, almeno tre giorni prima di quello fissato, eccezion fatta per gli accompagnamenti del viatico e ai trasporti/cortei funebri (art. 27 T.U.L.P.S.).
2. Per le manifestazioni il cui svolgimento necessiti l'emanazione di provvedimenti relativi alla viabilità o che comunque implicino limiti o divieti alla circolazione, il relativo avviso deve essere inoltrato al Comune con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data dell'evento.
3. Per quanto invece attiene ai comizi elettorali, l'obbligo di preavviso è limitato a giorni due.

ART. 44

CUSTODIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre garantire le condizioni igieniche sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. I ricoveri degli animali da affezione devono essere posizionati in luoghi idonei, efficacemente protetti dalle intemperie e dall'eccessivo irraggiamento solare e comunque a distanza di 5 metri dal confine di proprietà. I suddetti ricoveri e i recinti devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e tenuti costantemente in buono stato di pulizia, al fine di evitare il diffondersi di odori sgradevoli e costituire richiamo per animali dannosi.
4. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.
In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla e d'affezione ad eccezione del gatto;
5. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

ART. 45

CIRCOLAZIONE E DETENZIONE DEI CANI IN LUOGHI PRIVATI, PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt. e devono aver appresso la museruola da indossare all'animale in caso di necessità.

2. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non arrecare danno alcuno ai passanti.
3. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da caccia in aperta campagna, purché al seguito del cacciatore ed i cani da pastore quando accompagnino i greggi.
5. I cani o altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono soggetti all'accalappiamento da parte del personale allo scopo preposto. Per tale motivo è proibito impedire, in qualsiasi modo, agli addetti alla cattura di esercitare le loro funzioni o provocare o favorire la fuga degli stessi animali.

ART. 46

MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati in tutto il territorio comunale e possono essere svolti, solo per periodi molto brevi, previa acquisizione di autorizzazione del Sindaco.

ART. 47

DEPOSITO DI CICLI- CARROZZELLE E CARRIOLE

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i passaggi, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. I mezzi sopra citati, allorché arrechino intralcio al pubblico passaggio o alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dalle forze dell'Ordine e depositati in luogo idoneo per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per il trasporto e la custodia.

ART. 48

ROVINA DI PARTI O ACCESSORI DI FABBRICATO

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo III del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine nel centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e/o danni ed il proliferare di animali selvatici, roditori, volatili e rettili che possano causare pericolo per la salute umana.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie. E' vietato installare cavi elettrici e di qualunque altro tipo sui muri che si affaccino sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Solo nei casi in cui, per ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili, non sia possibile adottare diversa soluzione, è consentito installare i predetti cavi, purché adeguatamente canalizzati.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

ART. 49

COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi o terrazzi oppure appesi alle pareti devono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere sui luoghi pubblici o accessibili al pubblico.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

ART. 50

PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO

1. Tutti coloro che lavorano in spazi pubblici o nelle adiacenze dei luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori e qualsiasi altro materiale possano cadere sui passanti e che il lavoro sia, comunque, causa di danno molestia al pubblico o d'intralcio alla circolazione.

ART. 51

PROTEZIONE DI POZZI-CISTERNE-SCAVI-CAVE E FOSSE

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in qualunque luogo, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

ART. 52

APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 53

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

ART. 54

ESPOSIZIONI

1. Chiunque intenda attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in luoghi privati prospicienti vie e piazze pubbliche deve munirsi di apposita autorizzazione. La stessa può essere negata quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale.

ART. 55
USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

1. Le persone all'uopo non autorizzate devono astenersi dall'usare o manomettere gli strumenti utilizzati per la regolazione della circolazione stradale e analogamente non possono usare analoghi segnali acustici o luminosi usati dagli operatori addetti alla viabilità o installati su mezzi di soccorso.

ART. 56
IMPIANTI-CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi, funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno possedere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utilizzatore dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore, o da un tecnico qualificato, da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di legge e di sicurezza.
3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

ART. 57
GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Al fine di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi all'uopo destinati ed autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
 - c) fare uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti oppure loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.
2. Chi accende fuochi nei casi e modi consentiti dalla legge o dai regolamenti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, assistendo di persona e con i mezzi adeguati sino al termine delle operazioni, al fine di impedire la propagazione di incendi.
3. Previa autorizzazione, è consentito l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania.

ART. 58
USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora si rendesse necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche del territorio Comunale, l'Amministrazione può disporre con ordinanza il divieto o la limitazione dell'uso dell'acqua potabile per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività simili.

TITOLO-V-
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED
APPLICAZIONI DELLE SANZIONI

ART. 59
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

1. La violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 450,00, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42
2. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni imposte, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il trasgressore, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al ripristino dello stato e dei luoghi e se inadempiente al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il trasgressore sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Zoppola ovvero direttamente presso il Tesoriere del Comune di Zoppola. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n.689.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981 sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 60
RICORSO-RAPPORTO-ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune con atto esente da bollo entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore se non dispone l'archiviazione con Ordinanza motivata, emette Ordinanza ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 11 della legge stessa.

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione del ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 al Comune per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace o al tribunale, ai sensi degli art.li 22 e seguenti della legge 689/81

ART. 61
REMISSIONE IN PRISTINO

1. Qualora dalla violazione sia derivato un danno al Comune o alla cosa pubblica, il Coordinatore di Area ordina al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, la remissione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro un congruo termine.
2. In caso di inadempimento dell'ordine di cui al precedente comma, l'Autorità comunale potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitandone le spese agli interessati.

TITOLO -VI-
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera n. 143 del 26/10/1979.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, secondo quanto prescritto dalla normativa.